(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE 2005/784/PESC DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2005

che proroga e modifica la decisione 1999/730/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambogia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 2002/589/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere ([1]), in particolare l'articolo 6, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 15 novembre 1999 il Consiglio ha adottato la decisione 1999/730/PESC ([2]) sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambogia.

(2) La decisione 1999/730/PESC è stata prorogata da ultimo e modificata dalla decisione 2004/792/PESC.

(3) Alcuni obiettivi finali non hanno potuto essere conseguiti entro il 15 novembre 2005, data di scadenza della decisione 1999/730/PESC, mentre altri dovrebbero essere consolidati successivamente a tale data. Il progetto in causa è un progetto pluriennale.

(4) È quindi opportuno prorogare e modificare la decisione 1999/730/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 1999/730/PESC è modificata come segue:

a) all'articolo 3, paragrafo 1, l'importo di riferimento finanziario di «1 375 565 EUR» è sostituito da quello di «600 000 EUR»;

b) all'articolo 4, secondo comma, la data del «15 novembre 2005» è sostituita da quella del «15 novembre 2006»;

c) l'articolo 5 è soppresso;

d) l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 16 novembre 2005.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2005.

Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW

([1]) GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1.
([2]) GU L 294 del 16.11.1999, pag. 5. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/901/PESC (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 111).

ALLEGATO

«*ALLEGATO*

MANDATO DEL RESPONSABILE DI PROGETTO (2006)

1. Il responsabile di progetto, con la collaborazione delle forze armate cambogiane, proseguirà i lavori connessi alla registrazione, alla gestione e alla sicurezza dei depositi di armi e allo sviluppo di politiche, orientamenti e procedure in questo settore. A tal fine il responsabile di progetto controllerà i progetti attuati precedentemente nella regione militare 1 (Stung Treng), nella regione militare 2 (Kampong Cham), nella regione militare 3 (Kampong Speu), nella regione militare 4 (Siem Reap), nella regione militare 5 (Battambang), nella regione militare speciale (Phnom Penh) e presso la Gendarmeria reale. Con la stretta collaborazione del ministero della Difesa, provvederà alla definizione e all'attuazione di un altro progetto relativo al deposito in condizioni di sicurezza e alla registrazione delle armi dell'aeronautica e della marina. Ciò comprende la costruzione di strutture di deposito a breve e medio termine, la formazione del personale interessato a tutti i livelli e la registrazione di tutte le armi nella banca dati informatica centralizzata del ministero della Difesa. Il progetto messo in atto deve comprendere assistenza, con il supporto dei pertinenti esperti, al programma del governo riguardante le cerimonie pubbliche di distruzione delle armi eccedenti ad uso militare e, se del caso, delle armi raccolte e di armi eccedenti che potrebbero ancora essere detenute dall'esercito e dalle forze di polizia e di sicurezza.

2. Su richiesta il responsabile di progetto continuerà a fornire consulenza e, se possibile, assistenza al governo, alle organizzazioni internazionali e alle ONG locali su questioni concernenti la sicurezza delle armi e le attività, in corso e passate, dell'ASAC dell'UE.

3. Il responsabile di progetto provvederà affinché siano istituite opportune procedure per un controllo e una valutazione efficaci delle attività. A tal fine cercherà la piena cooperazione del governo della Cambogia e delle forze di polizia e di sicurezza.

4. Una volta ultimato il progetto sul deposito in condizioni di sicurezza e sulla registrazione delle armi dell'aeronautica e della marina, il responsabile di progetto attuerà i piani elaborati in virtù del mandato del responsabile di progetto per il 2005 relativi al consolidamento della registrazione, della gestione e della sicurezza dei depositi di armi e alla chiusura e liquidazione del progetto.»